



- 4 LUG 2012

Prot. N.
Classe*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio I - Affari Generali e Giuridici

Roma, 03 LUG 2012

N.333-A/9806.H.1 / 4877-2012

OGGETTO: Riammissione nei ruoli di provenienza.
Sentenza n. 249/2009 della Corte Costituzionale relativa all'illegittimità dell'art. 80
del d. lgs. N. 443/1982.ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per le Relazioni Sindacali
SEDE

Come è noto, il d.P.R. 339/1982 disciplina il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza o di altre Amministrazioni dello Stato e, in tale contesto, l'art. 13 sancisce l'esplicito divieto di riammissione in servizio, nel ruolo di provenienza, del personale della Polizia di Stato transitato.

Tale divieto è previsto anche dall'art. 80 del d.lgs 30.10.1992, n. 443 che disciplina la medesima situazione per il personale dell'Amministrazione della Polizia Penitenziaria.

In occasione della richiesta di riammissione presentata, a seguito dell'intervenuta guarigione, da un ex dipendente della Polizia Penitenziaria, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 294/2009 ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità del sopra citato art. 80 del d.lgs. n.443/1982 "nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto".

Ciò premesso, si osserva che, seppure tale pronuncia riguardi l'art. 80 del d.P.R. 443/1982, e non specificamente l'art. 13 del d.P.R. 339/1982, le due disposizioni recano, sostanzialmente, il medesimo contenuto precettivo, così da far ritenere, in armonia con quanto disposto dalla Corte Costituzionale, che anche la norma contenuta nell'art. 13 del d.P.R.339/1982 debba ritenersi soggetto alla medesima censura.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Pertanto, in occasione di future istanze di riammissione riconducibili alla situazione sopra illustrata, gli Uffici competenti provvederanno a valutare le stesse con le modalità previste dall'art. 132 del d.P.R. n.3/1957, cui rimanda l'art. 60 del D.P.R. n.335/1982 per la riammissione in servizio del personale dispensato per fisica inabilità; accertando presso i competenti Organi Medico Legali il completo recupero dell'idoneità psico-fisica all'espletamento dei servizi d'istituto e nel rispetto dei criteri fissati per le riammissioni dalle Commissioni del personale appartenente ai diversi ruoli della Polizia di Stato.

Di quanto sopra verrà data ampia diffusione attraverso il portale "Doppia Vela".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Indice